



I trattamenti pensionistici - Anno 2007

Nota informativa

Oggetto dell'indagine e fonte dei dati

In questa raccolta di tavole statistiche¹ vengono presentati i dati sui trattamenti pensionistici rilevati in Italia al 31 dicembre 2007.

L'unità di analisi statistica utilizzata è la pensione, che ai fini della presente raccolta di tavole è definita come *la prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione di capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta, per infortunio sul lavoro o a causa di eventi bellici; morte della persona protetta.*

A tale prestazione sono riferiti i seguenti caratteri: classe di importo, tipo e categoria della pensione, funzione o rischio economico coperto dalla stessa; genere, età, regione e provincia di residenza e comparto di provenienza del beneficiario.

Le informazioni statistiche sono state prodotte utilizzando l'archivio *Casellario centrale dei pensionati*, gestito dall'Inps. Istituito con Dpr 31 dicembre 1971, numero 1338, successivamente modificato dal decreto legge 6 luglio 1978, numero 352 e dalla legge 22 marzo 1995, numero 85, il Casellario ha come scopi istituzionali la raccolta, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni relative ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

- dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione;
- di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti,
- di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge n. 352 del 1978, il Casellario deve provvedere anche alla raccolta e alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari di:

- trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
- trattamenti pensionistici di guerra;
- rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Per ciascun trattamento pensionistico l'ente erogatore deve comunicare, con periodicità annuale e trimestrale, al Casellario centrale dei pensionati i dati identificativi del beneficiario e l'importo di ciascun trattamento erogato. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli enti erogatori il Casellario:

¹ Le elaborazioni statistiche sono state effettuate da Francesca Tuzi dell'Istat. Alla formattazione ed al controllo di qualità delle tavole ha collaborato Patrizia Marsili dell'Istat. Per la costruzione dell'archivio statistico ci si è avvalsi della collaborazione della Direzione centrale delle prestazioni e della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni dell'Inps.

- determina l'aliquota e le detrazioni di imposta ai fini dell'assoggettamento all'Irpef dei titolari di più trattamenti pensionistici (articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997), dandone comunicazione all'ente che eroga il trattamento di minore importo;
- determina l'aliquota di perequazione per la rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici, soggetti alla disciplina del cumulo di perequazione (articolo 34 della legge n. 448 del 1998).

La ricchezza e il dettaglio analitico dell'archivio amministrativo utilizzato hanno consentito di applicare alle statistiche sui trattamenti pensionistici una doppia classificazione, per tipologia e per funzione economica, quest'ultima predisposta dall'Istat in accordo ai criteri stabiliti in ambito europeo (Sespros)². Ciò rende possibile la comparazione in ambito comunitario, ed al contempo garantisce la possibilità di effettuare le tradizionali analisi del sistema pensionistico italiano tradizionalmente fondate sulla classificazione tipologica.

La disponibilità di informazioni analitiche su ogni singola prestazione ha, inoltre, permesso di individuare in modo preciso i vari tipi di trattamenti pensionistici, consentendo una maggiore disaggregazione dei dati relativi al numero delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo un elenco che ne comprende le seguenti tipologie:

- a) le pensioni di vecchiaia e di anzianità, di invalidità, le rendite (dirette ed indirette) per infortuni sul lavoro e per malattia professionale, tutte collegate all'attività lavorativa;
- b) le pensioni ai superstiti e di reversibilità;
- c) le pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni con reddito insufficiente, ai non vedenti civili, ai non udenti civili ed agli invalidi civili;
- d) le pensioni di guerra, comprensive degli assegni annui vitalizi agli ex-combattenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, nonché degli assegni di Medaglia e croce al valor militare.

L'importo annuo della pensione è rilevato al 31 dicembre di ciascun anno ed è costituito dalle seguenti componenti, al lordo delle eventuali trattenute: importo base, incremento collegato alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, tredicesima mensilità ed eventuali altri assegni e arretrati. L'importo annuo di ciascuna pensione è fornito dal prodotto tra l'importo mensile della pensione pagata al 31 dicembre dell'anno ed il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La variabile spesa è dunque definita come spesa tendenziale (dato di *stock*) e può non coincidere con la corrispondente voce di bilancio (dato di flusso).

La spesa pensionistica analizzata nelle tavole fa riferimento alla situazione dei pagamenti vigenti alla fine dell'anno e può essere influenzata dalla velocità delle procedure amministrative di liquidazione delle nuove prestazioni e di eliminazione di quelle cessate. Tuttavia, i dati amministrativi contenuti nell'archivio utilizzato ai fini dell'analisi tengono conto degli aggiornamenti prodotti nel trimestre successivo alla data di riferimento e recepiscono, quindi, anche le informazioni sui flussi di competenza relativi al mese di dicembre 2007.

Il Sistema di classificazione delle prestazioni pensionistiche

Nel Sistema di classificazione delle prestazioni pensionistiche (Scpp)³ le informazioni statistiche sono ordinate secondo la classificazione per tipologia di prestazione e secondo la classificazione per funzione economica, che adotta i criteri stabiliti in ambito europeo (Sespros). Mentre la prima classificazione distingue i trattamenti pensionistici sulla base della tipologia prevista dalla legislazione pensionistica italiana, la seconda individua il rischio coperto dai vari regimi del sistema di protezione sociale.

Nell'analisi per tipologia, allo scopo di fornire un quadro sintetico e, per quanto possibile, omogeneo delle varie forme di pensione analizzate, le prestazioni sono state raggruppate in tre tipologie a seconda dell'evento che ha determinato l'erogazione della pensione:

- i) *Pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (Ivs)*. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità vengono corrisposte per effetto dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni

² Eurostat. *Esspros Manual, Population and social conditions, Methods*. Luxembourg: 2008.

³ Francesca Ceccato. *Il sistema di classificazione delle prestazioni pensionistiche (Scpp)*. Roma: Istat, 1998. (Documenti, n. 19).

dirette). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette). È necessario tenere presente che una pensione Ivs può, in alcuni casi, coesistere con altre pensioni allo stesso beneficiario, anche nell'ambito dello stesso Ente o della stessa gestione previdenziale. È altresì da precisare che vi sono enti che erogano pensioni "integrative" o "complementari", cioè aggiuntive rispetto a quelle del regime dell'Assicurazione generale obbligatoria, nonché delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative di questa.

- ii) *Pensioni indennitarie*. Le prestazioni indennitarie sono costituite da rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali. La loro caratteristica è quella di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il grado della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un evento accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Un evento dannoso può dar luogo a più rendite indirette, a seconda del numero dei superstiti aventi diritto. Tali prestazioni sono erogate solo in presenza di un periodo minimo di versamenti contributivi.
- iii) *Pensioni assistenziali*. Le prestazioni pensionistiche assistenziali sono costituite da pensioni ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e a questi stessi soggetti, unitamente ai cittadini sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Sono state attribuite a questa tipologia anche le pensioni di guerra comprensive degli assegni vitalizi ad ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e gli assegni di Medaglia e croce al valor militare. La caratteristica principale delle pensioni assistenziali è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad un sistema di contribuzione.

Per ciascuna di queste tipologie di prestazione il sistema di classificazione è articolato in sette livelli per un totale di 16 modalità rappresentative delle caratteristiche delle prestazioni analizzate (Schema 1). Per quanto riguarda le prime due tipologie considerate, ad un primo livello di articolazione (*categoria*), si distinguono le prestazioni dirette da quelle indirette. Per le sole pensioni dirette di tipo Ivs, inoltre, si distingue tra pensioni di vecchiaia e pensioni di invalidità (*sottocategoria*). Ad un livello di maggior dettaglio, il sistema di classificazione tiene conto anche dei centri di spesa, distinguendo le prestazioni erogate dalle istituzioni pubbliche da quelle erogate dalle istituzioni private (*tipo di istituzione*). In realtà, tale disaggregazione assume rilevanza solo per le pensioni Ivs e le pensioni indennitarie, in quanto le prestazioni assistenziali sono esclusivamente erogate da istituzioni pubbliche. In generale, le pensioni sono ulteriormente distinte in prestazioni di base e prestazioni complementari (*settore*). Per ciascuno di questi due settori e limitatamente alle pensioni Ivs e alle pensioni indennitarie è prevista, poi, un'articolazione che separa le prestazioni a favore degli addetti del *Comparto pubblico* da quelle a favore di addetti del *Comparto privato*⁴ questi ultimi suddivisi, in base alla *Condizione professionale* in lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

Schema 1 - Livelli e modalità della classificazione per tipologia

LIVELLI	MODALITÀ
Tipologia	1. Ivs 2. Indennitarie 3. Assistenziali
Categoria	1. Diretta 2. Indiretta
Sottocategoria (solo per la categoria Diretta della tipologia Ivs)	1. Vecchiaia 2. Invalidità
Tipo di istituzione (solo per le tipologie Ivs e Indennitarie)	1. Pubblica 2. Privata
Settore	1. Base 2. Complementare
Comparto (solo per le tipologie Ivs e Indennitarie)	1. Privato 2. Pubblico
Condizione (solo per il comparto privato)	1. Lavoratore dipendente 2. Lavoratore autonomo 3. Libero professionista

⁴ L'attribuzione delle pensioni al comparto privato e a quello pubblico si basa sul criterio dell'appartenenza del titolare della prestazione ad uno dei due comparti. Nel comparto privato sono considerate tutte le pensioni Ivs e le prestazioni indennitarie erogate ad ex dipendenti di imprese private, ad ex lavoratori autonomi e liberi professionisti. Nel comparto pubblico sono incluse le pensioni di vecchiaia e anzianità, dirette e indirette, e le pensioni indennitarie dei dipendenti pubblici.

Nella classificazione per funzione economica i trattamenti pensionistici sono distinti, sulla base delle definizioni del Sespros, secondo *la natura del rischio, dell'eventualità o del bisogno che il sistema di protezione sociale deve coprire indipendentemente dalla legislazione vigente in ogni singolo Paese*. Tra le funzioni di protezione sociale quelle rilevanti ai fini della classificazione delle prestazioni pensionistiche sono:

- i) *Funzione Vecchiaia*: include le prestazioni che tutelano i rischi incorsi da un individuo con il sopraggiungere dell'età anziana. In base alle definizioni adottate dall'Istat, l'età anziana è uniformata a 65 anni per uomini e donne. I rischi associati alla condizione di anziano possono essere: la perdita di guadagno, la disponibilità di un reddito inadeguato, l'incapacità di svolgere in modo autosufficiente le attività quotidiane, la riduzione di partecipazione alla vita sociale. Nella funzione sono, quindi, comprese tutte le pensioni erogate ad ultrasessantacinquenni, indipendentemente dalla loro tipologia.
- ii) *Funzione Invalidità*: include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni, perché incluse nella funzione vecchiaia.
- iii) *Funzione Superstiti*: include i trattamenti pensionistici, permanenti o temporanei, corrisposti a persone che hanno perduto il coniuge o un parente stretto il quale generalmente costituiva la fonte primaria di sostentamento. Tali trattamenti sono classificati nella funzione superstiti se gli aventi diritto hanno un'età inferiore a 65 anni; in caso contrario sono attribuiti alla funzione vecchiaia.

Il sistema di classificazione per funzione economica è articolato in otto livelli, a ciascuno dei quali corrispondono più modalità che rappresentano le caratteristiche distintive delle prestazioni erogate, per un totale di 18 modalità (Schema 2). Seguendo una struttura ad albero, ad un primo livello i trattamenti pensionistici sono distinti per funzione economica, in base al rischio prevalente che essi coprono: vecchiaia, invalidità e superstiti. In particolare, la funzione invalidità è articolata a sua volta in due sottofunzioni che distinguono tra prestazioni per inabilità e quelle per infortuni sul lavoro e malattia professionale.

Ad un secondo livello i trattamenti pensionistici sono distinti in base al *tipo di istituzione*, a seconda che essi siano erogati da enti pubblici o privati. L'attribuzione di un ente al settore delle *istituzioni pubbliche* piuttosto che a quello delle *istituzioni private* avviene in base alla forma istituzionale che esso assume, in coerenza con i criteri adottati anche nella classificazione tipologica.

Per ciascun tipo di istituzione le pensioni sono distinte in due *Macrosettori*: previdenza e assistenza. Nel primo rientrano le prestazioni erogate a fronte di una precedente contribuzione e nel secondo sono comprese le prestazioni erogate senza un precedente versamento contributivo e legate all'accertamento di determinati livelli di reddito o ad altri indicatori di bisogno e finanziate dalla fiscalità generale. Tra queste prestazioni rientrano le pensioni assistenziali e una parte delle prestazioni dell'Inps a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias).

Le prestazioni comprese nel macrosettore previdenza sono ulteriormente distinte per *Settore* tra *prestazioni di base* e *prestazioni complementari*; le prime vengono erogate sulla base di uno schema di assicurazione sociale che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione, le seconde hanno lo scopo di integrare l'importo delle precedenti.

Per le pensioni di natura previdenziale è prevista un'ulteriore articolazione, che separa le prestazioni a favore degli addetti del *Comparto pubblico* da quelle a favore di addetti del *Comparto privato*, suddivisi a loro volta secondo la *Condizione* professionale del beneficiario tra lavoratori *dipendenti, autonomi e liberi professionisti*.

Per le sole prestazioni previdenziali di base a livello di comparto è presente una articolazione in due sotto-settori, in modo da distinguere i *trattamenti in selettivi* e *non selettivi* a seconda che la prestazione pensionistica sia erogata in seguito ad accertamento selettivo delle risorse economiche del beneficiario o meno.

Schema 2 - Livelli e modalità della classificazione per funzione

LIVELLI	MODALITÀ
Funzione	1. Vecchiaia 2. Invalidità 3. Superstiti
Sotto-funzione (solo per la funzione 2)	1. Inabilità 2. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Tipo di istituzione	1. Pubblica 2. Privata
Macro-settore	1. Previdenza 2. Assistenza
Settore (solo per il Macro-settore 1)	1. Base 2. Complementare
Sotto-settore (solo per Settore 1)	1. Trattamenti selettivi 2. Trattamenti non selettivi
Comparto (solo per il Macro settore 1)	1. Privato 2. Pubblico
Condizione (solo per il Macro settore 1)	1. Lavoratore dipendente 2. Lavoratore autonomo 3. Libero professionista

Glossario

- Anzianità (Pensione di)*: Pensione erogata prima del compimento dell'età pensionabile ai lavoratori che hanno raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione e, a partire dal 1996, una determinata età anagrafica ovvero un più elevato numero di anni di contribuzione.
- Assistenziali (Pensioni)*: Pensioni erogate a cittadini senza reddito o con reddito inferiore ai limiti di legge, indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta o per gravi lesioni di guerra.
- Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti)*: Gestione pensionistica dell'Inps per i lavoratori dipendenti privati.
- Guerra (Pensione di)*: Pensione erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai cittadini che sono stati colpiti da invalidità a seguito di evento bellico o ai superstiti di deceduto in tale contesto.
- Importo Complessivo*: Importo annuo delle pensioni vigenti al 31 dicembre. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo medio mensile delle prestazioni e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato di flusso).
- Importo medio*: Rapporto tra importo complessivo e numero di beneficiari. Tale valore è calcolato con riferimento a ciascuna tipologia di pensionati.
- Importo mensile*: Importo complessivo annuo rapportato a 12 mensilità.
- Inabilità (Pensione di)*: Pensione erogata ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori autonomi, che hanno raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione, a seguito di totale incapacità di lavoro.
- Inail*: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Eroga i principali trattamenti pensionistici di tipo indennitario.
- Indennitarie (Pensioni)*: Pensioni corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale.
- Inpdap*: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Nel 1993 a questo sono stati attribuiti i compiti degli enti di previdenza amministrati dal Tesoro. Dal 1996 le pensioni ordinarie del Ministero del tesoro sono erogate direttamente dalla Cassa trattamenti pensionistici statali.
- Inps*: Istituto nazionale della previdenza sociale. Eroga i principali trattamenti pensionistici di tipo Ivs.
- Invalidità (Assegno di)*: Assegno riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile per periodi della stessa durata, erogato ai lavoratori che possano far valere un determinato numero di anni di contribuzione ed abbiano una capacità lavorativa parzialmente ridotta di almeno un terzo. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente.
- Invalidità civile (Pensione di)*: Pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 per cento.
- Ipsema*: Istituto di Previdenza per il settore marittimo. Eroga rendite per infortuni sul lavoro ai marittimi.
- Ivs*: Invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipologia di pensioni erogate agli assicurati dell'Ago e alle gestioni sostitutive ed integrative.
- Non udenti civili (Pensione ai)*: Pensione erogata dall'Inps ai cittadini con redditi insufficienti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
- Non vedenti civili (Pensione ai)*: Pensione erogata dall'Inps ai cittadini non vedenti, con redditi insufficienti e senza limiti di età, con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.
- Numero indice*: Misura statistica ideata per mostrare i cambiamenti in un gruppo di variabili collegate rispetto alla localizzazione geografica, al tempo o ad altre caratteristiche.
- Pensione*: Prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta; morte della persona protetta; particolare benemeranza verso il Paese.
- Reddito pensionistico*: Ammontare degli importi delle pensioni percepite da ciascun beneficiario.

Sociale (Pensione): Pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall'assegno sociale (legge 335/95).

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).

Superstiti (Pensione ai): Trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

Vecchiaia (Pensione di): Trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge nella gestione di riferimento, e che abbiano i requisiti contributivi minimi.